

CLAUSOLE CHE DEVONO INDEROGABILMENTE CONTENERE I CONTRATTI

(tra appaltatore e subappaltatore)

- 1) Il contratto – di cui al punto 3 della domanda – deve contenere, **pena la nullità assoluta**, la seguente clausola:
Art. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, relativo al subappalto di parte dei lavori di,
identificato con il C.I.G. n., assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
A questo proposito, il Signor in qualità di legale rappresentante (o altro titolo), della Ditta
(subappaltatrice), comunica che il conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata Legge è il seguente
La parte, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
- 2) Le Imprese firmatarie del contratto di subappalto dichiarano di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente all'autorizzazione al subappalto, informazioni interdittive, del Decreto Legislativo n. 159/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012 n. 218.
- 3) Le Imprese dichiarano di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la revoca dell'autorizzazione al subappalto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- 4) Ai sensi dell'art 119 c 12 del D.Lgs 36/23 e s.m.i, il subappaltatore è tenuto, per le prestazioni affidate in subappalto, ad applicare il medesimo **CCNL** del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
- 5) ai sensi dell'art 119 c 2 bis del DLgs 36/23 e s.m.i è **obbligatorio** l'inserimento nel contratto di subappalto di clausole di revisione dei prezzi che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'art 60 del citato DLgs.